

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difesa d'ufficio, liquidazione giudiziale dei compensi: inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario dall'assistito, rimborso

Va confermato che, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d'ufficio, quest'ultimo ha diritto al rimborso dei compensi relativi all'inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario dall'assistito, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116; ciò in quanto tale esperimento costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicchè i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall'erario.

NDR: in senso conforme Cass. 24104/11, 27854/2011, 15394/2012, 30484/17.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.2.2019, n. 5609

...omissis...

Rilevato:

che l'avv. X ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per cassazione dell'ordinanza con cui il tribunale di Milano ha accolto parzialmente la sua opposizione avverso il decreto che aveva liquidato in Euro 500 i compensi alla stessa spettanti per la difesa di ufficio di un imputata (*omissis*) insolvente;

che l'impugnata ordinanza ha aumentato l'importo liquidato alla professionista dall'ammontare di Euro 500 a quello di Euro 675,00 (oltre spese, IVA e CPA), ma non ha riconosciuto alla stessa il compenso relativo all'attività svolta per il vano esperimento delle procedure di escussione dell'assistita insolvente;

che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 5 aprile 2018, nella quale il Collegio ha disposto rinnovarsi la notifica del ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della Giustizia;

che a seguito del rinnovo di detta notifica, il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso;

che quindi la causa è stata nuovamente chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 9 ottobre 2018, per la quale parte ricorrente ha depositato una memoria;

considerato:

che con il primo motivo di ricorso X denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82,116,117 e 170, nonché dell'art. 1, Capitolo II (Tabella C penale) del D.M. n. 127 del 2004, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare, secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe errato: nel valutare il pregio dell'opera professionale da lei svolta in base all'esito del processo, senza considerare che la prestazione del difensore è prestazioni di mezzi e non di risultato; nell'addebitare al difensore di non aver prodotto il verbale del dibattimento penale nel procedimento ex art. 170; nel rilevare una - ad avviso della ricorrente insussistente duplicazione di voci di spesa; nel valorizzare la circostanza - ad avviso della ricorrente priva di concludenza - che la ricorrente non aveva prodotto la richiesta di copia degli atti del fascicolo del pubblico ministero; nel negare il compenso per l'attività di esame e studio che precede le udienze di mero rinvio; nell'aver liquidato gli importi dovuti per le diverse attività senza un criterio di omogeneità; nel non aver liquidato il compenso per la richiesta di controesame dei testi dell'accusa, nè quello per le attività difensive svolte nell'udienza del 2.03.2011, nè le spese documentate;

che il motivo va disatteso, perchè tutte le doglianze ivi proposte sollevano questioni di merito e attingono, in sostanza, il giudizio di fatto operato dal tribunale sulla qualità e quantità dell'attività professionale prestata dalla ricorrente; esse quindi esulano dal perimetro del denunciato vizio di violazione di legge;

che con il secondo motivo di ricorso la ricorrente impugna il capo inerente il mancato riconoscimento del compenso per le attività svolte nel tentativo di recupero del suo credito nei confronti dall'assistita, denunciando la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82,116,117 e 170;

che il motivo va giudicato fondato;

che, infatti, questa Corte ha più volte ribadito che, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi del difensore d'ufficio, quest'ultimo ha diritto al rimborso dei compensi relativi all'inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario dall'assistito, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116; ciò in quanto tale esperimento costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicchè i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall'erario (cfr. Cass. nn. 24104/11, 27854/2011, 15394/2012, 30484/17);

che pertanto, in definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, rigettato il primo; l'ordinanza gravata va quindi cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo mezzo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com